

L.R. Basilicata 27-1-2005 n. 5 (Art.2)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005.

Capo II - Disposizioni in materia di entrata

Art. 2

*Esenzioni dall'obbligo di pagamento della **tassa automobilistica** regionale.*

1. Sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale i veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative di cui rispettivamente ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'*art. 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1* (Nuove norme per la promozione del volontariato - Abrogazione della *L.R. n. 38/1993* e della *L.R. n. 2/1997*).
3. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell'*art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49*.
4. Il beneficio dell'**esenzione** di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo, nonché della copia del provvedimento di iscrizione nel registro di cui all'*art. 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1*, ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all'*art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49*. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
5. L'**esenzione** decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.
6. I beneficiari dell'**esenzione** sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'**esenzione**, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
7. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

8. Il veicolo cessato dal regime di *esenzione* soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.